



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

**AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, SITO IN ANCONA, VIA FERMO N.1 (ID BENE: ANB0607) CON L'APPLICAZIONE DEI CAM DI CUI AL DM 23/06/2022.**

**CIG:** 99014929AD - **CUP:** G35I22000070001 - **CPV:** 45210000-2

## **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre prot. n. 2023/5822/DRM del 27/06/2023, (di seguito, “**Determina a contrarre**”), questa Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio (di seguito la “**Stazione Appaltante**” oppure l’“**Amministrazione**”) ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche il “**Codice**”), per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionizzazione dell’immobile sede della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, sito in Ancona, via Fermo n.1 (ID Bene ANB0607) pubblicata sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 74 del 30/06/2023, sul profilo committente [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed inviato per la pubblicazione per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione locale, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (in applicazione dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dall’affidatario dell’appalto, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, oltreché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC applicabili alla specifica gara.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura possono trovare applicazione le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2019, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020

---

conv. L. n. 120/2020 mod. art. 51, comma 1, lett. f), del D.L. n. 77/2021 conv. L. n. 10/2021, non essendo necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; in ogni caso, i termini delle diverse fasi del complessivo procedimento sono quelli specificatamente indicati nel presente Disciplinare di gara (di seguito “**Disciplinare**”). I codici identificativi della procedura di gara sono:

**CIG:** 99014929AD - **CUP:** G35I22000070001 - **CPV:** 45210000-2

## **2. STAZIONE APPALTANTE**

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n. 1, 60128 Ancona – Tel. 071.289911 – Fax. 06.50516073

## **3. R.U.P.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Ing. Elisa Rossini, mail: [elisa.rossini@agenziademanio.it](mailto:elisa.rossini@agenziademanio.it) – Tel: 071 2899136.

## **4. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **4.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (*di seguito per brevità anche solo “Sistema”*).

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

“Agenzia del Demanio-Direzione Regionale delle Marche (*di seguito, per brevità, anche solo l’Amministrazione” o “Stazione Appaltante”*) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario

---

per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui agli atti di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al

---

Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

#### **4.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

**a)** disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

**b)** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;

**c)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

**d)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

---

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

**I.** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

**II.** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al succitato Regolamento UE n. 910/14;

**III.** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 4.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

**1)** mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- 
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
  - 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
- Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
- Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

#### **4.4. GESTORE DEL SISTEMA**

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale delle Marche la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

### **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **5.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara può essere reperita sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori) e comprende:

- 1) Determina a contrarre;
- 2) Bando di Gara;
- 3) Il presente Disciplinare, con i relativi allegati:
  - I. Domanda di Partecipazione;
  - II. DGUE Editabile;
  - III. Dichiarazione Integrativa al DGUE;
  - IV. Patto di Integrità;
  - V. Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - VI. Modello richiesta sopralluogo;
  - VII. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
  - VIII. Guida partecipazione ad una gara di altre P.A.

---

#### 4) Capitolato speciale d'appalto con i relativi Allegati:

- BIMMS (LINEE GUIDA PROCESSO BIM) il quale comprende i seguenti elaborati:
  - 4.1.1. ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003
  - 4.1.2 ADM2021-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001
  - 4.1.3 ALLEGATO A\_ProprietàModello
  - 4.1.4 ALLEGATO B\_ProprietàUpDATE
  - 4.1.5 ALLEGATO C\_ProprietàElementi
  - 4.1.6 ALLEGATO D\_CodificaElementi
  - 4.1.7 ALLEGATO E\_CodificaSpazi
  - 4.1.8 ALLEGATO F\_DestinazioniUso
  
- BIMSM (SPECIFICA METODOLOGICA) il quale comprende i seguenti elaborati:
  - 4.2.1. ANB0607-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-A00001 (Specifica Metodologica – As built)
  - 4.2.2. ANB0607-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 (Specifica Metodologica – Progettazione esecutiva)
  
- BIMSO (SPECIFICA OPERATIVA) il quale comprende il seguente elaborato:
  - 4.3.1 ADM2022-ADM-SPECIFOGI-XX-SM-Z-G00001

#### 5) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), ad eccezione della documentazione allegata al Capitolato, che- in considerazione della elevata dimensione degli elaborati tecnici - sarà reperibile accedendo al solo sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) nella sezione: "Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

#### 4.1. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione al Sistema stessa, **entro il 10/07/2023 ore 12:00.**

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro il 12/07/2023**, mediante

---

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla pagina del sito istituzionale dedicato alla procedura.

Al fine di fornire i chiarimenti, la Stazione Appaltante può pubblicare un unico file relativo a tutte le richieste pervenute e può altresì limitarsi a richiamare le risposte già fornite in caso di proposizione di quesiti e/o di questione simili e/o identiche.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o successivamente al termine riportato.

**Si rammenta che i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non possono comunque valere ad integrare o modificare le regole fissate dagli atti di gara ed in particolare dal presente Disciplinare, né introdurre deroghe alle stesse.**

#### **4.2. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione, ritenendosi la pubblicazione così effettuata quale presunzione legale di avvenuta conoscenza del contenuto delle stesse, ad ogni effetto di legge.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) all'attivazione del soccorso istruttorio, f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, e, in generale, quelle previste dalla vigente disciplina normativa avvengono utilizzando il domicilio digitale comunicato ai fini della gara e comunque quello presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **5. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha per oggetto l'adeguamento sismico e rifunionalizzazione della sede dell'Agenzia del Demanio sito in Ancona Via Fermo n.1.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

---

progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto è informato a criteri di massima sostenibilità ambientale con l'utilizzo in via quasi del tutto esclusiva di materiali naturali e/o di riciclo, tecniche bioclimatiche, impianti di ultima generazione anche di produzione energia da fonti rinnovabili, in accordo con il nuovo processo di sviluppo dell'Agenzia del Demanio nel nuovo contesto nazionale ed europeo.

Ai sensi dell'art. 51, co. 1 del D. lgs. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti considerato che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta realizzazione dell'opera. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi, la cui unitarietà agevola i tempi di realizzazione dell'intervento.

Pertanto, nel quadro sopra delineato, l'appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

## 7. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € **4.999.934,38** di cui € **4.969015,72** per lavori soggetti a ribasso ed € 30.918,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il costo della manodopera è stato stimato in € 1.144.571,69.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti.

Le lavorazioni suddivise per categorie di lavoro, gli importi con relative percentuali sono di seguito schematizzate:

n	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori + sicurezza per categoria	% sul totale	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
1	OG1	V° - bis	si	3.383.130,40 €	67,66%	Prevalente	50,00 %
2	OS18-A	III°	si	703.432,28 €	14.07%	Scorporabile	100,00 %
3	OS30	II°	si	449.358,78 €	8.99 %	Scorporabile	100,00 %
4	OS28	II°	si	464.012,92 €	9.28 %	Scorporabile	100,00 %
			<b>Totale</b>	<b>4.999.934,38 €</b>	<b>100,00%</b>		

**I prezzi indicati sopra sono al netto di IVA** e sono stati determinati secondo il Prezzario ufficiale Regionale Marche in materia di lavori pubblici - edizione 2023, adottato con delibera di Giunta regionale n. 1797 del 27/12/2022.

Si precisa che l'appalto sarà affidato a "misura", e quindi il prezzo convenuto all'esito della gara può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

---

## 8. REVISIONE PREZZI

In applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del 28/03/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di gara, ai fini della eventuale rideterminazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e/o lavorazione di dettaglio che si rendessero necessario per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte.

La S.A si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ex art. 1373 c.c. anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione.

Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dell'Appaltatore.

Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo.

Le variazioni rilevate dai predetti decreti che il MIMS dovrà emettere entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno hanno valenza sulle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti a ciascuno di essi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al CSA ed alla disciplina applicabile in ragione del periodo di pubblicazione del Bando, come indicata sopra.

## 9. DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **426 giorni naturali e consecutivi** secondo il cronoprogramma redatto nell'ambito del progetto esecutivo approvato.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale di Appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 4 della L. 10/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo è pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e non può superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale

---

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

## 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice

Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o, consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

---

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016).

## **11. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e comunque il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 83-bis D.Lgs. n. 159/2011.

---

## **12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL SERVIZIO FVOE (FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO)**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 "Adozione del provvedimento di attuazione dell'art. 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agenzia per l'Italia Digitale" attraverso l'utilizzo della BDNCP (banca dati nazionale dei contratti pubblici) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link su Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato- FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati per la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo Decreto.

Con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti è quindi utilizzato il FVOE, il Fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

#### **Requisiti del concorrente**

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante potrà acquisire d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie riportate nella tabella a seguire:

n	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori + sicurezza per categoria	% sul totale	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
1	OG1	V° - bis	si	3.383.130,40 €	67,66%	Prevalente	50,00 %
2	OS18-A	III°	si	703.432,28 €	14.07%	Scorporabile	100,00 %
3	OS30	II°	si	449.358,78 €	8.99 %	Scorporabile	100,00 %
4	OS28	II°	si	464.012,92 €	9.28 %	Scorporabile	100,00 %
			<b>Totale</b>	<b>4.999.934,38 €</b>	<b>100,00%</b>		

Trova applicazione ai fini della qualificazione l'articolo 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 anche con riferimento alle categorie e classifiche SOA e ai requisiti minimi per le imprese raggruppate o consorziate.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, ai fini della qualificazione alla procedura di gara trova applicazione quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. e dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

N.B. Per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OS28 e OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte degli operatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, pertanto non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito, trattandosi di requisito di esecuzione.

## 12.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione dirette, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

---

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o sono riuniti in Raggruppamento Temporaneo, di indicare in sede di domanda di partecipazione le parti delle lavorazioni che intendono assumere.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio di cui al par. 12.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal consorzio e dalle consorziate esecutrici o GEIE, ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **12.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio di cui al par. 12.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al punto 12.2 devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici delle lavorazioni.

#### **13. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 12.2 anche mediante ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice degli Appalti, ad eccezione delle lavorazioni in categoria OS18-A (Componenti strutturali in acciaio) e OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per le quali non è ammesso l'avvalimento, in ragione di quanto previsto dall'art. 1 co. 2 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II<sup>a</sup> del DGUE (all.02), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

---

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della Dichiarazione Integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP chiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (marca temporale), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **14. SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub 1), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE-all.02, PARTE II Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice medesimo, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

---

Con riguardo alla categoria prevalente, il subappalto sarà precluso l'affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nei confronti della Stazione appaltante.

Per maggiori dettagli sulla disciplina del subappalto, si rinvia al capo 9 del CSA – Disciplina del subappalto.

## **15. PRESCRIZIONI LEGATE ALLA MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO (BIM)**

L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dell'appalto con l'utilizzo di metodi di modellazione e gestione informativa (BIM). Si specifica che la progettazione non è stata redatta in BIM.

L'Appaltatore in corso di esecuzione dell'appalto presenterà la propria Offerta di Gestione Informativa, nella quale proporrà il grado di dettaglio ed il set di informazioni per il proprio modello che sarà realizzato a propria cura e spese nella fase di realizzazione dell'opera in conformità al proprio Piano di Gestione Informativa ed alle direttive dell'Agenzia del Demanio.

Il modello sarà supervisionato e verificato dal Direttore dei Lavori che ne certificherà la correttezza in fase di chiusura lavori.

Nello specifico l'attività richiesta all'Appaltatore consta nella restituzione digitale del contenuto geometrico ed informativo dell'opera in fase di cantiere. Al fine della gestione informativa del cantiere, e della corretta trasmissione delle informazioni tra gli attori coinvolti, ogni elaborato grafico relativo all'opera costruita (as built), nonché alle eventuali varianti in corso d'opera, sarà realizzata secondo le modalità proprie del processo BIM, che questa S.A. descrive compiutamente negli allegati al presente bando.

L'attività di restituzione as-built in modalità BIM del modello informativo dell'opera, dovrà essere svolta in coerenza con le BIMMS - Method Statement e BIMSM - Specifiche Metodologiche messe a disposizione dalla S.A. Il livello di dettaglio geometrico ed informativo dovrà essere adeguato alla fase di processo e definito in congruenza con gli obiettivi dalla S.A., ogni modello e ogni elemento, sia in formato nativo che in formato aperto ed interoperabile IFC, dovrà contenere i set di parametri previsti dalla S.A. per la fase esecutiva dell'opera, così come specificata nella oGI (offerta di gestione informativa).

Tale attività andrà svolta da un professionista qualificato, il Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione, di cui la ditta appaltatrice dovrà fornirsi, comunicandone il nominativo in fase contrattuale. La presenza del Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione non costituirà requisito di partecipazione.

Per la gestione del flusso informativo verrà messo a disposizione dell'Aggiudicatario la piattaforma UP Date della S.A. secondo le modalità previste dalle Method Statement e dalle Specifiche Metodologiche per l'Esecuzione lavori.

L'appaltatore dovrà presentare, entro 10 giorni dalla stipula del contratto d'appalto, il Piano di Gestione Informativa in ottemperanza con le linee guida dell'Agenzia, oltre fornire il

---

nominativo del responsabile BIM, come evidenziato precedentemente nel presente articolo. L'appaltatore, e specificatamente il Responsabile del processo BIM, dovrà interagire con la Direzione dei Lavori, secondo quanto previsto dal C.S.A.

Al C.S.A. è allegata la Specifica metodologica per l'esecuzione lavori BIMSM-ESE e le BIMMS - Method Statement.

## **16. PRESCRIZIONI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DEI CAM**

Il concorrente è vincolato al rispetto delle disposizioni contenute nel DM 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Potranno essere previste operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore.

Il Concorrente si impegna a rispettare, facendone espressa dichiarazione di impegno nella domanda di partecipazione (All.1), i criteri ambientali minimi obbligatori di cui al DM 23/06/2022, specificati nel Capitolato speciale d'appalto, ed in particolare i criteri di cui agli articoli: 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4.

## **17. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, di importo pari a € 99.998,68, corrispondente al 2% dell'importo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93, comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro impresa, piccola o media impresa<sup>4</sup> dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari**

---

**esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. Con bonifico bancario d effettuare a favore di **Banca d'Italia – Tesoreria di Ancona – IBAN: IT46V0100003245330400000001**. Nella causale dovranno essere indicati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:
  - I. cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
  - II. codice IPA EVIIBG** su un numero massimo di **6 caratteri**;
  - III. codice CIG** su un numero massimo di **15 caratteri**;
  - IV. codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;
- b. con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Ancona, da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'art. 172 delle I.S.T..  
In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.
- c. con **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

**In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Busta A** , in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari

per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale.

---

La garanzia fideiussoria di cui sopra deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussore definitiva e/o l'invio di documento non conforme all'originale secondo le modalità indicate sopra solo a condizione che risultino comunque costituiti nella sua nella loro integrità in data antecedente rispetto a quella di presentazione dell'offerta.

---

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **18. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo sull'immobile è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per la complessità

dell'appalto di che trattasi ed è finalizzato a consentire ai concorrenti di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l'appalto, così da poter formulare un'offerta più precisa e puntuale.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il predetto sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento da concordarsi con la Stazione Appaltante e dovrà essere richiesto a mezzo pec all'indirizzo PEC: [dre\\_marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_marche@pce.agenziademanio.it) e per conoscenza al [Rup elisa.rossini@agenziademanio.it](mailto:Rup elisa.rossini@agenziademanio.it), entro e non oltre il 07/07/2023.

Tale richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo ANAC dovuto pari a **Euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 delibera, approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023. Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato all'articolo 1 del presente disciplinare.

---

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." Ulteriori dettagli e/o informazioni sono reperibili all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

## **19. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **19.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

---

## 19.2. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 18/07/2023**, a pena di **irricevibilità** e quindi **di esclusione**. Si precisa che tale termine è fissato in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020, mod. art. 51, comma 1, lett. f), D.L. n. 77/2021 conv. L. n. 10/2021.

**Il Sistema non accetta:**

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
  - **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**
- Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto all'articolo 4 e segg. paragrafi.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

## 19.3. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente Disciplinare e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata:

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la

---

presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

**L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.**

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

---

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

**L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **20. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e/o ogni altra irregolarità in ordine ai dati e/o alle indicazioni da riportare nel DGUE e/o della domanda di partecipazione, ovvero le carenze meramente allegative di documenti e/o l'incompletezza formale. degli stessi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, ovvero all'incompletezza e/o a ogni altra irregolarità essenziale afferenti alle stesse, nonché relative al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

---

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta, sempre che essi siano presenti alla data di presentazione della domanda e/o di scadenza del relativo termine.

Nello specifico, ai soli fini esemplificativi e quindi senza esaustività in quanto alle ipotesi indicate, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – comunque non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio e quindi a pena di esclusione. **In mancanza di regolarizzazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice resta comunque in facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

### **21.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)**

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta Amministrativa (BUSTA A) e nella sezione indicata nella sottostante tabella, la seguente documentazione:

<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Domanda di partecipazione - All. I	Amministrativa
DGUE editabile – All. II	
Dichiarazione/i integrativa/e – All. III	
Dichiarazione Patto di Integrità – All. IV	
Informativa Privacy – All V	
Attestato sopralluogo	
PASSOE	
Atto costitutivo/mandato unilaterale irrevocabile per la costituzione di RTI o Consorzio ordinario	
Procure	
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	
Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	
Documentazione attestante il pagamento del bollo	
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
Eventuale documentazione per i soggetti associati	
Documentazione avvalimento (contratto, dichiarazioni e DGUE ausiliaria) e subappalto	
Eventuali ulteriori documenti indicati, richiesti e/o generati dal Sistema	

## **21.2. IMPOSTA DI BOLLO, SOTTOSCRIZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24, il codice tributo per il pagamento è il codice 1552.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda di partecipazione è preferibilmente redatta secondo il modello allegato, e deve comunque essere caricata a Sistema nell'apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente articolo ed essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

In particolare, la domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

---

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice che non partecipino in proprio, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) che partecipi in proprio la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare:

- la **forma giuridica** tra quelle previste all'art. 45 D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di **consorzi** di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che non partecipino in proprio (laddove pertinente): per quali consorziati il consorzio concorre, nonché le quote di esecuzione dei lavori assunte da ciascuna consorziata esecutrice; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto ai sensi dell'art. 48 comma 7 D.Lgs 50/2016 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.p.;

- nel caso di **RTI o consorzi ordinari** di concorrenti costituendi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 (laddove pertinente): la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi o consorziandi. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza

---

all'impresa designata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- nel caso di **RTI** o **consorzi ordinari** di concorrenti costituiti art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 (laddove pertinente):

- la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; nel caso di RTI già costituito, dovrà essere inserito nella Documentazione amministrativa sulla piattaforma ASP, l'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all'operatore economico mandatario, con annessa dichiarazione di conformità all'originale nei termini di legge sottoscritta digitalmente;
- la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 (applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016) con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.;
- il CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Legge n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020.

Il concorrente deve comunque dichiarare:

- a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle particolari caratteristiche dei materiali da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, condizioni tutte che influiscono sia sulla esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri elaborati di progetto, compresi il piano di sicurezza e coordinamento, i grafici di progetto ed il cronoprogramma, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, della succitata documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei rifiuti - anche speciali - e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
- d) di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
- e) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

---

f) l'indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altro Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione o, in alternativa, nella dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- ogni altra informazione richiesta dal modello predisposto e/o dal Sistema.

### **21.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE – preferibilmente utilizzando il modello allegato agli atti gara – di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto e fermo restando il limite di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, indica le categorie di lavori che intende subappaltare.

---

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 12 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare con le seguenti modalità: **possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata ai fini della partecipazione alla gara (**Parte II lettera A**).

Si precisa che gli operatori non devono compilare le Sezioni B e C della Parte IV;

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche dall'impresa cooptata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

---

#### **21.4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa, preferibilmente utilizzando l'allegato modello, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione. Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
- b. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- c. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- d. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;
- e. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

II. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE:*

a. *ed unicamente qualora l'Operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice):* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e l'estinzione si è perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b. *ed unicamente qualora l'Operatore abbia commesso violazioni non definitivamente accertate di cui devono essere fornite informazioni dettagliate (art. 80, comma 4, del Codice):*

che le violazioni non definitivamente accertate sono di importo superiore ad € 35.000,00;

c. *ed unicamente qualora l'Operatore si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del citato art.*

---

*80 del Codice*: prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come segue (art. 80, comma 7, del Codice);

**III.** di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)

**IV.** (*per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267*) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato, allegando la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Ovvero

(*per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267*) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 43 del Codice appalti;

**V.** di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VI.** di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

**VII.** di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

---

## 21.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega altresì alla domanda di partecipazione:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme **all'originale della procura**;
- **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F24;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, preferibilmente reso in conformità al modello allegato;
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, aggiornata alla *Delibera ANAC n. 464/2022* relativo al concorrente e, in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche all'impresa cooptata che, ai fini del PASSOE, si dovrà qualificare come "mandante in RTI";
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- attestato di **sopralluogo**;
- **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*", preferibilmente sul modello allegato. L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;

**Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione o altra documentazione probante in relazione alle altre ipotesi previste dalla succitata normativa.

## 21.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui agli articoli seguenti del presente Disciplinare.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

**Per le aggregazioni di rete:**

**I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro/servizio ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**  
(in

tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro/servizio, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

---

## 22. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al contenuto dell'offerta economica il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un' *Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

1. inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente;

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale Unico** riferito all'importo dei lavori al netto dell'IVA;

	<b>A - Importo lavori</b>		
A1	<b>Importo lavori</b>	€	<b>4.999.934,38</b>
A2	di cui ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVA (non soggetti a ribasso)	€	30.918,66 €
	<b>Importo lavori soggetto a ribasso (A1 - A2)</b>	€	<b>4.969.015,72</b>

Il concorrente inserirà nell'apposita sezione del Sistema il ribasso percentuale solo in cifre, indicando oltre la parte intera, due cifre decimali.

- b) i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) i propri costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Il concorrente in seno all'offerta economica dovrà indicare una propria quantificazione dei costi in questione, il cui importo dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, accerterà in ogni caso la congruità dell'Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui rispettivamente in relazione a quanto disposto dall'art. 97, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da forniture offerte dal concorrente in incremento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

## 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA

Ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del critério del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara soggetto a sconto.

---

È prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice, qualora il valore delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Il calcolo di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Non si procede ad esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea o conveniente per la stazione appaltante.

## **24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

### **24.1 SEDUTE**

**La prima seduta pubblica**, fatte salve diverse indicazioni che verranno tempestivamente rese note ai concorrenti, **si terrà il giorno 20/07/2023 alle ore 10:00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che se non immediatamente consecutiva alla precedente, sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema e sito istituzionale nella pagina dedicata almeno 1 giorno prima della data e dell'orario fissati.

Analogamente verrà disposto per le sedute successive.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso il Sistema, ed in ogni caso dalla possibilità per i concorrenti di collegarsi da remoto, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, nei giorni e orari che saranno comunicati mediante l'“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

### **24.2. INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

La Stazione Appaltante intende avvalersi della inversione procedimentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 8, del Codice, a fronte del regime introdotto dall'art. 1, comma 3, L. n. 55/2019 mod. art. 8, comma 7, lett. c), D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020.

Pertanto, la stessa procede – a mezzo del RUP – prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e successivamente – sempre per il tramite dello stesso RUP – alla verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) con riferimento alla sola Offerta risultata prima nella graduatoria; il tutto, come meglio dettagliato nei seguenti articoli del presente Disciplinare.

---

### 24.3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente e, quindi, procederà registrarne il contenuto nel verbale di gara. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il RUP procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse con esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia in funzione del numero dei concorrenti.

In particolare, trova applicazione la disciplina dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter dello stesso Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020.

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti almeno un giorno prima, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i. la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
- ii. il valore complessivo offerto in termini di ribasso percentuale medio sull'importo complessivo a base d'asta.

Successivamente, sulla base delle Offerte Economiche presentate, il RUP procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse.

In particolare, laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano pari o superiori a 5, il Seggio di gara procederà:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia senza superarla.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano inferiori a 5, il RUP potrà procedere con le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del Codice e ss.mm.ii. come meglio precisato nel successivo paragrafo 21.5 intitolato "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE". Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti almeno un giorno prima - durante la quale il Seggio di gara, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Si precisa che:

- il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;

- 
- il concorrente che, nell'ambito del sub-procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analogo verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Si rappresenta che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

Si rappresenta inoltre che, in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP provvede all' esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **24.4. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Una volta redatta la graduatoria provvisoria, il RUP, anche con l'eventuale ausilio di uno specifico supporto ex art. 31, comma 7, del Codice, qualora tale attività risulti essere stata già affidata, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta complessiva, ovvero al primo graduato:

- a) verificare la tempestività della presentazione della domanda di partecipazione;
- b) controllare la completezza della complessiva Offerta presentata e quindi delle Buste;
- c) controllare e verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e negli atti di gara..

Di tali operazioni viene redatto apposito verbale.

Il RUP, ricorrendone i presupposti, provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, secondo quanto previsto in linea generale nel presente Disciplinare.

Ove necessario e/o previsto, in funzione della disposta inversione procedimentale, il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella pagina dedicata alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

---

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare per la partecipazione alla gara, come attestati a mezzo della documentazione amministrativa presentata, il RUP provvede all'esclusione del concorrente e procede alle analoghe verifiche di cui sopra in capo al secondo graduato, e così via nell'ipotesi di accertata carenza anche in capo a quest'ultimo.

#### **24.5. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

In virtù della disposta inversione procedimentale, la verifica della congruità dell'offerta viene effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, e con riguardo quindi all'offerta del soggetto risultante quale primo collocato nella graduatoria formata a seguito della valutazione della complessiva Offerta, nei termini di cui al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Università si riserva di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

Qualora vi sia un numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici, l'Agenzia del Demanio procederà all'individuazione della soglia di anomalia secondo le modalità previste all'articolo 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora vi sia un numero di offerte ammesse inferiore a quindici, si procederà all'individuazione della soglia di anomalia secondo le modalità previste all'articolo 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016.

Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 50/2016 è effettuato ove il numero di offerte sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla soglia di anomalia così individuata, l'Agenzia del Demanio procederà, ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte anomale.

La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 non troverà tuttavia applicazione qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, la stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta in sospetto di anomalia e, se a seguito delle giustificazioni ricevute la riterrà anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

L'Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

---

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, assumendo ogni ulteriore provvedimento, come previsto dalla Legge e dal presente Disciplinare.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP procede, alla formulazione della proposta di aggiudicazione, che invia senza indugio all'organo della Stazione Appaltante competente per l'approvazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

Dopo l'aggiudicazione, ed ai fini della sua efficacia, la Stazione Appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della comprova dei requisiti fissati dalla Legge e dal presente Disciplinare..

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in reazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato, previo espletamento delle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **26. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

---

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (periodo di c.d. *stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto è stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, con costi a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e nei termini di cui al presente Disciplinare.

**È sempre consentita la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L. n. 120/22020 mod. art. 51, comma 1, lett. f), L. n. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e/o della comprova degli stessi sequenti la proposta di aggiudicazione o anche nelle more della stipulazione del contratto.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli

---

elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice Etico di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, da ciò intendendosi gli stessi espressamente visionati ed accettati.

## **29. ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI**

L'accesso agli atti ed ai documenti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché in accordo con il Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti adottato dall'Agenzia del Demanio in data 16/12/2015.

Le istanze di accesso dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: [dre\\_Marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Marche@pce.agenziademanio.it).

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie relative alla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo delle Marche, mentre per quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Ancona, rimanendo espressamente escluso ogni ulteriore rispetto ad esso concorrente e/o facoltativo, fermo restando .

Resta altresì esclusa espressamente la compromissione ad arbitri, sia rituale che irrituale. Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Capo II del Codice ed all'art. 6 L. n. 120/2020.

## **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di

---

esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - RDP è la dott.ssa Mariella Patriarca sempre contattabile all'indirizzo email [demanio.dpo@agenziademanio.it](mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it).

Il Direttore  
TORRETTA CRISTIAN  
**Cristian Torretta**  
Documento firmato digitalmente ai sensi  
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
CN=TORRETTA CRISTIAN  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATTI-06340981007  
RSA/2048 bits

Visto:  
Il Responsabile del Procedimento  
**Ing. Elisa Rossini**  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ROSSINI ELISA  
2023.06.28 12:41:28  
CN=ROSSINI ELISA  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATTI-06340981007